



505/2024

Sent

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.79910 da

XX (c.f. OMISSIS)

residente in OMISSIS, OMISSIS

rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Gatti ed

elettivamente domiciliato in Roma Via Fornovo, 3

presso lo studio legale;

Contro

INPS in persona del l.r.p.t. sede centrale di Roma

Via Ciriaco il Grande 21 e Direzione Provinciale ROMA

MONTESACRO, Via Spegazzini 66, rappresentato e

difeso dall'Avv. Andrea Botta, con il quale è

elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare

Beccaria 29;

per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 del d.lgs. 149/1997 e delle relative maggiorazioni quale ex dipendente ENAV.

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Gatti per la ricorrente ed Avv. Andrea Botta per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. L'odierno ricorso è volto al riconoscimento delle maggiorazioni previste nel D.lgs. 149/1997. Al riguardo la ricorrente, già dipendente dell'attuale ENAV S.p.A. assunto dall'allora Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo dal 10 maggio 1990 in qualità di controllore del traffico aereo, è stata posta in quiescenza con pensione di vecchiaia in data 1-10-2022.

2. Previo ricorso amministrativo, ricorre in giudizio avverso il provvedimento di liquidazione della pensione di vecchiaia per vedersi riconosciute "le maggiorazioni previste nel D.lgs. 149/1997 ritenendo errato il calcolo della terza quota di pensione per mancata rivalutazione del coefficiente di trasformazione di cui alla legge 335/1995 art. 1 comma 6 e del d.lgs. 149/1997 art. 1 comma 3". La

ricorrente descrive la normativa di riferimento ed in particolar quanto disposto dal d.lgs. 149/1997, che ha apportato modifiche alla pregressa disciplina con mutamento del beneficio dell'aumento degli anni di servizio, che va ad incidere sul coefficiente di trasformazione e non più sulla anzianità contributiva per i periodi di servizio a partire dal 1° gennaio 1996. Ritieni in particolare che, avendo già goduto del beneficio pari a pari ad 1 anno, 10 mesi e 17 giorni ai fini dell'incremento convenzionale dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 , e posto che il limite del beneficio è cinque anni complessivi l'interessata dovrebbe godere di un aumento dell'anzianità anagrafica ai fini del coefficiente di trasformazione, di 3 anni, 1 mese e 13 giorni.

E pertanto a suo avviso il coefficiente da applicarsi, sulla base delle tabelle ministeriali, Il coefficiente da applicarsi deve essere, invece, quello stabilito per i 63 anni e 4 mesi (60 anni, 3 mesi e 2 giorni età del pensionamento + 3 anni, 1 mese e 13 giorni aumento convenzionale = 63 anni, 4 mesi e 15 giorni, arrotondato per difetto a 63 anni e 4 mesi) e cioè 0,04960, di cui al Decreto

Ministeriale del 1 Giugno 2020 pubblicato nella serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 147 dell'11 giugno 2020.

3. L'INPS si è costituito, depositando la documentazione (determina e foglio di calcolo) con la quale, in base alla documentazione, ha provveduto a riliquidare la pensione in data 24-8-2023, attestando la cessazione della materia del contendere.

4. In realtà si tratta della pensione definitiva nella quale determinazione cambia l'importo della media e del montante, mentre ai fini che qui ci occupano il coefficiente TAB. "A" L. 335/95 è indicato in 0,04546 cioè lo stesso riportato nella determina della pensione provvisoria .

5. Alla udienza odierna le parti confermano l'avvenuta riliquidazione e correlato pagamento. Il Giudice prende atto del pagamento da parte dell'Istituto previdenziale e fa notare che il coefficiente, nella delibera di pensione da ultimo depositata, non è cambiato, ma è variato soltanto il montante. L'Avvocato Botta chiarisce che si tratta di un mero errore materiale della determinazione, ma dichiara che il calcolo ed il pagamento sono stati

effettuati correttamente. L'Avvocato Gatti conferma quanto asserito dal collega dell'INPS.

6. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

1. La questione in esame concerne l'applicazione della normativa in materia di benefici quale ex dipendente ENAV, previo riconoscimento del diritto all'incremento convenzionale dell'età anagrafica ed alla corretta applicazione del coefficiente di trasformazione, ai sensi in particolare del d.lgs. 149/1997, le cui coordinate sono state esplicitate nella circolare INPS n. 117 del 2020. Poiché il ricorrente presenta i requisiti di legge, l'INPS, dopo l'istaurazione del contenzioso, ha provveduto alla riliquidazione della pensione, applicando il corretto coefficiente di trasformazione in relazione all'anzianità anagrafica aumentata figurativamente, come richiesto dall'interessato.

2. Alla luce di quanto attestato dall'INPS, considerata la fondatezza della pretesa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo constatato l'adozione del

provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, nonché il pagamento anche delle somme arretrate, quindi il conseguimento del bene giuridico richiesto.

3. Le spese legali sono compensate. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.10.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
29.10.2024 14:10:37
GMT+02:00